



Decreto Rettorale

**Emanazione del Regolamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRSAL) e nomina del Direttore per il triennio 2021/2024**

### **IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto emanato con decreto rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435, modificato, da ultimo, con decreto rettorale 24 giugno 2020 n. 4965 e il Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale 16 marzo 2021 n. 2255;

**VISTO** il decreto rettorale 22 marzo 2001 n. 12087 di istituzione e attivazione del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRSAL) e il Regolamento di funzionamento del Centro modificato, da ultimo, con decreto rettorale del 26 febbraio 2016 n. 324;

**VISTO** il decreto rettorale 23 settembre 2019 n. 9505 di nomina del prof. Cristiano Chiamulera a Presidente del CIRSAL per il triennio accademico 2019/2022;

**CONSIDERATO** che si è manifestata l'esigenza di procedere ad un intervento di riordino e di armonizzazione dei regolamenti dei centri di ricerca dell'Università di Verona che, tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi, ne semplifichi la gestione e il funzionamento;

**VISTO** lo Schema tipo di regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Centri di didattica e servizi di Ateneo approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 12 e 26 maggio 2020;

**CONSIDERATA** la necessità di adeguare il regolamento di funzionamento del Centro interdipartimentale di ricerca sperimentale CIRSAL alle nuove disposizioni introdotte;

**VISTO** il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e la delibera di approvazione del Senato accademico, entrambi assunti in data 21 dicembre 2021, del nuovo Regolamento di funzionamento del Centro interdipartimentale di ricerca sperimentale CIRSAL;

**CONSIDERATO** il carattere sostanziale delle modifiche discendenti dal nuovo regolamento

### **DECRETA**

**Art. 1** – È emanato il Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRSAL), nel testo allegato al presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

**Art. 2** – Il Prof. Cristiano Chiamulera, professore ordinario per il SSD BIO/14 – Farmacologia, è nominato Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sperimentale CIRSAL per il triennio accademico 2021/2024.

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI  
PER LA RICERCA SPERIMENTALE CHE UTILIZZA ANIMALI DA LABORATORIO - C.I.R.S.A.L.**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. Il Centro Interdipartimentale di Servizi per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio - C.I.R.S.A.L. è un Centro di servizi istituito con decreto del Rettore nel rispetto degli art. 30 e 45 dello Statuto, dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo e del D.P.R. 382/80.
2. Il Centro sede presso gli spazi degli Istituti Biologici dell'Università degli Studi di Verona e del Policlinico GB. Rossi individuati nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

**Art. 2 - Finalità**

1. Il Centro persegue la finalità di erogare servizi e gestire attrezzature e apparati scientifici e tecnici finalizzati al supporto delle attività di ricerca scientifica delle strutture dell'Ateneo che necessitano dell'uso di animali.
2. In particolare, le finalità del Centro sono:
  - garantire il rispetto delle norme e delle procedure vigenti per l'attività di ricerca scientifica con l'uso di animali;
  - coordinare e gestire le strutture destinate alla stabulazione degli animali da laboratorio, assicurando la sicurezza degli ambienti e degli operatori e organizzando il personale operante nello stabilimento;
  - collaborare con i Responsabili dei progetti di Ricerca assicurando loro supporto scientifico amministrativo, informativo e di consulenza nonché lo svolgimento di tali ricerche secondo condizioni appropriate.
  - promuovere la ricerca scientifica che necessita dell'uso di animali.
3. Il Centro svolge la propria attività nel rispetto delle competenze dell'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) istituito dall'Ateneo per la protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici ai sensi D.Lgs. 26/2014.
4. La durata del Centro è pari a tre anni e il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali attività e/o servizi programmi di ricerca in corso di esecuzione e/o da attuare svolgere entro scadenze temporali definite.
5. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 - Soggetti Costituenti e Afferenze**

1. Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti:
  - Biotecnologie
  - Diagnostica e Sanità Pubblica
  - Informatica
  - Medicina
  - Neuroscienze, Biomedicina, Movimento
  - Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili.
2. Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di un Dipartimento, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro



stesso. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso, Enti e Istituzioni che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 4 - Gestione amministrativo-contabile**

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un funzionario incaricato dal Direttore Generale.
3. Le funzioni di gestione inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

#### **Art. 5 - Organi di governo**

1. Sono Organi del Centro:
  - a) Il Direttore;
  - b) Il Consiglio Direttivo.
2. Il Centro si avvale di un Responsabile Tecnico.
3. Presso il Centro opera un Medico Veterinario professionista iscritto all'Albo, individuato dall'Ateneo tramite una selezione pubblica.

#### **Art. 6 - Il Direttore**

1. Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro.
5. In particolare, il Direttore:
  - a) predispone il piano annuale delle attività con relativo budget entro il mese di settembre;
  - b) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
  - c) predispone una relazione annuale sulle attività svolte con relativa rendicontazione dei costi, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
  - d) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
  - e) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;
  - f) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;
  - g) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018;
6. Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.



### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
  - a) Rettore o suo delegato;
  - b) un docente o ricercatore per ogni Dipartimento afferente, designato dal rispettivo Direttore tra docenti in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni:
  - a) individuare le tematiche strategiche delle attività del Centro;
  - b) approvare il piano annuale delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre e il relativo budget;
  - c) approvare le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
  - d) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo;
  - e) formulare le proposte di modifica al Regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico;
  - f) approvare il tariffario del Centro;
  - g) valuta eventuali richieste o proposte da parte dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) in tema di garanzie del benessere animale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.
4. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto, il Responsabile Tecnico di cui al successivo articolo 9 e il funzionario amministrativo avente compiti di supporto agli organi.

### **Art. 8 – Il Responsabile Tecnico**

1. Il Responsabile Tecnico viene designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico avente comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nelle materie di pertinenza del Centro.
2. Il Responsabile Tecnico coordina e gestisce i servizi offerti secondo gli indirizzi e con le risorse definiti dal Consiglio Direttivo.
3. In particolare:
  - a) coordina l'utilizzo delle attrezzature del Centro attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie;
  - b) propone al Consiglio Direttivo il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
4. Il Responsabile Tecnico viene designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico avente comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nelle materie di pertinenza del Centro.

### **Art. 9 - Risorse**

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze;
  - b) contributi versati dai ricercatori che usufruiscono dei servizi del Centro;



- c) eventuali contributi erogati dai Dipartimenti;
- d) contributi erogati da Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art.10.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:

- a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
- b) personale dedicato assegnato al Centro;
- c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

3. Il Centro promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale coinvolto nella sperimentazione animale come previsto da normativa vigente.

#### **Art. 10 - Collaborazioni esterne**

- 1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 2. Il Centro stipula inoltre contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 3. Il Centro si avvale di consulenti esterni, nazionali e internazionali, sulla base di specifici accordi di collaborazione e/o in base alle esigenze per le attività da espletare.

#### **Art. 11 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**

- 1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
- 2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **Art. 12 - Modifiche del Regolamento**

- 1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 11.

#### **Art. 13 - Norme Finali**

- 1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.